

## PARTE SECONDA

---

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2014, n. 2170

**Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa 2015-2016.**

L'Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

**Premesso che:**

l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha delegato alle regioni, fra le funzioni in materia di istruzione scolastica "la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a)";

l'art. 139 del sopra citato decreto ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: "a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche";

il D.P.R. 18 giugno 1998, n.233 ha approvato il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche";

la legge regionale 11.12.2000, n.24 ha recepito le funzioni conferite, all'art.25 lett. e), fornendo ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione ed al successivo art.27, per quanto attiene i compiti attribuiti alle Province;

il riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali pugliesi è stato effettuato con l'adozione del primo Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario *ad acta* in data 1° agosto 2000;

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" riconosce alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione;

la legge 296 del 27 dicembre 2006 e, in particolare, l'articolo 1, comma 632, prevede la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti (CTP) in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA);

l'art. 13 della legge 2 aprile 2007, n.40 detta "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";

l'art.64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, prevede la predisposizione di un piano programmatico per la riduzione della spesa in ambito scolastico;

il D.P.R. 20 marzo 2009, n.81 reca "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola".

**Visti, altresì:**

la legge 28 marzo 2003, n.53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed i successivi decreti di attuazione;

il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28.3.2003, n.53";

il D.M. 25 ottobre 2007 "Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art.1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n.296";

il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori";

i DD.PP.RR. 15 marzo 2010 nn. 87, 88 e 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;

la legge 15 luglio 2011, n.111 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

la legge 12 novembre 2011, n.183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)";

i decreti interministeriali 24 aprile 2012 n.7431 e s.m.i. e 24 aprile 2012 n.7428, concernenti, rispettivamente, la definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione in Opzioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali;

il D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263 recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali", *convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

il D.P.R. 5 marzo 2013, n.52 "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";

la legge 8 novembre 2013, n.128, contenente "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", con particolare riferimento all'art.12;

#### **Richiamati, inoltre:**

il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010, che recepisce l'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 29 aprile 2010, con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di leFP di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 27, comma 2 del D.Lgs. 226/05;

il Decreto Interministeriale (MIUR MLPS) n.4 del 18 gennaio 2011 di adozione delle Linee guida di cui all'Intesa sancita in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, concernente la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione e i percorsi di istruzione e formazione professionale;

l'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, concernente la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di leFP;

l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, concernente gli atti necessari per la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, concernente l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

**Considerato che** l'assetto delle competenze, in materia di istruzione, definito dal novellato Titolo V della Costituzione ha dato luogo ad incertezze interpretative ed ha comportato diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale, le quali hanno ribadito il principio secondo cui il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è "ambito che deve ritenersi di spettanza regionale", sino ad arrivare alla sentenza n.147 del 7 giugno 2012, che ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'art.19 del decreto legge n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modifiche, della legge 15 luglio 2011, n.111, per violazione dell'art.117, terzo comma, della Costituzione, in quanto norma di dettaglio dettata in ambito di competenza concorrente, confermando, ancora una volta, la competenza regionale in materia di *programmazione della rete scolastica*, estesa a tutti quegli ambiti di disciplina che possano considerarsi "strettamente connessi" con tale competenza, per l'immediata e diretta incidenza che essa ha sulle singole realtà locali e sulle esigenze socio-economiche di ciascun territorio.

**Valutato che**, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all'art.12 della legge n. 128/2013 e dell'adozione del successivo decreto interministeriale, la Regione Puglia deve avviare in tempi brevi il complesso iter procedimentale preordinato al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2015/2016.

#### **Rilevato che la Regione intende:**

programmare l'offerta di istruzione e formazione, secondo criteri di *governance* concertati e condivisi da tutti i soggetti istituzionali coinvolti nei processi di istruzione e formazione e con il contributo delle parti sociali;

migliorare l'offerta formativa secondo obiettivi di integrazione, di riequilibrio territoriale e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità formative, sperimentando indirizzi funzionali ad un modello di scuola integrata nel territorio, in grado di offrire una formazione coerente con le aspetta-

tive di una società moderna, globalizzata e democratica;

rendere più efficaci gli interventi di politica attiva per la costruzione di un sistema integrato ed unitario di istruzione e formazione, nonché di formazione tecnica superiore, che sappia coniugare il coinvolgimento degli attori del sistema locale, la crescita delle capacità e delle competenze degli studenti e faccia dialogare ed interagire le filiere formative e le filiere produttive del territorio;

pervenire ad un assetto della rete scolastica che tenga conto della collocazione geografica, delle strutture fisiche e delle dotazioni infrastrutturali e sia funzionale alla graduale costruzione di un'offerta formativa di qualità;

garantire l'efficace esercizio dell'autonomia scolastica, la stabilità nel tempo alle stesse istituzioni scolastiche e consentire alle comunità locali una pluralità di scelte educative in grado di rendere fruibile l'esercizio del diritto allo studio.

**Atteso che** il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa relativa a ciascun anno scolastico deve essere definita non oltre il mese di dicembre dell'anno scolastico precedente, per consentire agli Enti locali, all'Amministrazione scolastica territoriale ed alle Istituzioni scolastiche autonome di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento necessarie agli studenti e alle famiglie per una scelta consapevole ed appropriata.

**Ritenuto opportuno**, altresì, definire criteri e modalità omogenei che orientino la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'intero sistema istruzione sul territorio regionale, considerato al centro delle politiche di sviluppo.

**Sentiti** l'Ufficio Scolastico Regionale e le Organizzazioni sindacali.

Si rende necessario emanare le linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa sul territorio regionale, da parte degli Enti locali competenti, relativamente all'anno scolastico

2015/2016, così come riportate nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e s.m. e i.:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di approvare le "Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa 2015-2016", di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di notificare il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, alle Province e, per loro tramite, ai Comuni, per gli adempimenti di competenza, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**Allegato A)****Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2015/2016****Premessa**

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, con il Capo III, ha avviato la riforma in chiave federalistica del servizio scolastico, trasferendo dalla filiera ministeriale a quella delle Regioni e degli Enti locali numerose funzioni della programmazione e gestione amministrativa dello stesso. In particolare, l'art.138 del D.Lgs. n. 112/1998 ha delegato alle Regioni la funzione di "programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale" e di pianificazione "della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili"; mentre l'art.139 ha delegato alle Province ed ai Comuni, rispettivamente per le scuole secondarie superiori e gli altri gradi d'istruzione, "la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole in attuazione degli strumenti di pianificazione".

La riforma del Titolo V della Costituzione che attribuisce competenze legislative alle regioni e funzioni amministrative agli enti locali nel quadro di una legislazione statale di principio, ha tracciato un sistema educativo unitario in cui allo Stato è riconosciuta la competenza esclusiva sulle "norme generali sull'istruzione" e sulla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", ai sensi dell'art.117, lettere m) e n) della Costituzione. E' attribuita, inoltre, allo Stato la determinazione di principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente (art.117, terzo comma). Alle Regioni è riconosciuta, oltre alla potestà legislativa esclusiva sull'istruzione e sulla formazione professionale (art.117, terzo comma), la potestà legislativa concorrente in materia d'istruzione sulla quale insistono sia lo Stato con i principi fondamentali, sia le Regioni con le norme di dettaglio.

La Corte costituzionale è intervenuta in diverse occasioni con riferimento ad impugnazioni di leggi statali e regionali, aventi ad oggetto il settore dell'istruzione, e con le sentenze n. 13/2004, n. 200/2009 e n. 147/2012 ha ribadito la competenza regionale in materia di "*programmazione della rete scolastica*", estesa a tutti quegli ambiti di disciplina che possano considerarsi "*strettamente connessi*" con tale competenza, per l'immediata e diretta incidenza che essa ha sulle singole realtà locali e sulle esigenze socio-economiche di ciascun territorio.

A partire dal 2008, inoltre, il Governo è intervenuto con norme sostanzialmente ispirate a ragioni di contenimento della spesa pubblica, che hanno inciso in modo significativo sul sistema dell'istruzione e che, attraverso drastici tagli lineari, hanno limitato fortemente le possibilità di esercitare le funzioni di programmazione territoriale da parte della Regione e degli Enti Locali. In particolare, le Leggi n. 111/2011 e n. 183/2011 hanno fissato nuovi parametri numerici ai fini del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, determinando una riduzione degli organici e delineando per i prossimi anni la prospettiva di un possibile aumento delle criticità del sistema scolastico. Da ultimo, l'art.12 della legge 8.11.2013, n.128, nel modificare i commi 5 e 5bis dell'art.19 della legge n. 111/2011, demanda ad un successivo Accordo in sede di Conferenza Unificata la fissazione dei criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi, non senza precisare che fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'Accordo continuano ad applicarsi le regole previgenti.

E' evidente che la mancata stipula dell'Accordo comporta il permanere, ad oggi, delle disposizioni dei citati commi 5 e 5bis dell'art. 19 della Legge 111/2011 come modificato dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero minimo di alunni per autonomia scolastica pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l'applicabilità della deroga), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, la Regione Puglia deve avviare in tempi brevi il complesso iter procedimentale preordinato al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2015/2016, tenendo conto della normativa vigente e fatte salve eventuali, successive modifiche.

Un'attività che non potrà, ovviamente, prescindere da una stretta collaborazione e concertazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, cui fanno capo le procedure di definizione degli organici delle singole scuole e la conseguente assegnazione a queste ultime del personale dirigenziale, docente e ATA.

#### **Norme generali**

Le norme attualmente in vigore a livello nazionale in materia di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa di istruzione e di istruzione e formazione sono, in particolare:

- **Legge 15 marzo 1997, n.59**, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
- **D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112** (artt. 138 e 139), che definisce compiti e funzioni attribuiti a Regioni ed Enti Locali in materia di istruzione scolastica;
- **D.P.R. 18 giugno 1998, n.233** "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche";
- **Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3**;
- **D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226** "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art.2 della Legge n. 53/2003";
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632**, che prevede la riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti (CTP) in Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché il successivo **D.M. 25 ottobre 2007** di attuazione;
- **Legge 2 aprile 2007, n.40 - art.13** "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";
- **D.P.C.M. 25 gennaio 2008** recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
- **Decreto legge 25 giugno 2008, n.112 - art. 64, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133** (Piano programmatico per la riduzione della spesa in ambito scolastico);
- **D.P.R. 20 marzo 2009, n.81**, concernente la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
- **DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89**, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
- **D.M. n. 4/2011** di adozione delle Linee guida di cui all'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione e i percorsi di IeFP;
- **Legge 15 luglio 2011, n.111** (art.19, commi 5, 5bis e 5ter);
- **Legge 12 novembre 2011, n.183** (art.4, comma 69);
- **D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263** recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali";
- **D.P.R. 5 marzo 2013, n.52** "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";

- **Legge 8 novembre 2013, n.128** “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”.

#### **Finalità ed obiettivi generali dell'attività di programmazione**

Le Linee di indirizzo per l'a.s. 2015/2016 costituiscono lo strumento di determinazione dei criteri e delle modalità alle quali le Province ed i Comuni devono attenersi per la definizione del dimensionamento, della distribuzione territoriale della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa.

Nell'azione di programmazione la Regione intende avvalersi, secondo criteri di *governance* condivisa, ormai consolidata, del contributo delle parti sociali e dei soggetti istituzionali coinvolti nei processi di istruzione e formazione. Tutti gli attori istituzionali coinvolti nel processo di programmazione devono ispirare le proposte di organizzazione del sistema scolastico territoriale all'obiettivo di fornire il miglior servizio di istruzione possibile per i cittadini/studenti del territorio, compatibilmente con le risorse date.

Gli interventi programmatori devono saper armonizzare le esigenze educative e di crescita personale con le esigenze di formazione specifica e le strategie di sviluppo territoriale, incentivando la stabilità nel tempo delle istituzioni scolastiche e la loro capacità di rapportarsi in modo più diretto e partecipativo con il territorio di riferimento.

Nell'esercizio della propria funzione programmatica la Regione, favorendo un'organizzazione dell'offerta formativa secondo modalità di rete, ha avviato la costruzione di un sistema integrato ed unitario di Istruzione e di Istruzione e Formazione, nonché di Formazione tecnica superiore (IFTS e ITS), attraverso l'individuazione di forme specifiche - strutturate e stabili - di intervento in aree strategiche per lo sviluppo, che sappiano coniugare il coinvolgimento degli attori del sistema locale, la crescita delle competenze degli studenti e l'interazione tra le filiere formative e le filiere produttive presenti sul territorio, anche in linea con le previsioni di cui all'art.52 della legge n. 35/2012 (Poli tecnico-Professionali). Tanto, nella convinzione che la realizzazione di un'offerta formativa coordinata, in una logica di rete, concorra a rafforzare l'azione regionale per superare la frammentarietà e precarietà degli interventi e soprattutto per costruire un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo, capace di favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze indispensabili e spendibili, ed, insieme, la consapevolezza nei giovani delle proprie attitudini, potenzialità e capacità, attraverso esperienze di stage e di lavoro, che offrano loro più opportunità di appassionarsi allo studio e di inserirsi con successo nel mondo del lavoro.

Il miglioramento continuo della qualità del sistema di istruzione e della coerenza della programmazione degli interventi è perseguito anche con l'ampliamento dei dati conoscitivi disponibili e l'attivazione/rafforzamento delle funzioni di monitoraggio periodico sui bisogni educativi e sull'efficacia ed adeguatezza dell'offerta formativa sul territorio, attuato con il potenziamento e la costruzione delle Anagrafi, a partire dall'Anagrafe regionale degli studenti (L.R. 12 febbraio 2014, n.1), nonché con il consolidamento dell'Osservatorio regionale sui sistemi di istruzione e formazione in Puglia e l'allestimento di un Portale per la diffusione e la circolazione di informazioni, approfondimenti e ricerche.

#### **Programmazione della rete scolastica (Principi generali)**

Le proposte di dimensionamento della rete scolastica devono tener conto sia delle normative vigenti, sia della configurazione dei territori, sia dei bisogni delle persone e dovrà essere il risultato di un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che devono collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze, alla costruzione di un'offerta di istruzione e formazione rispondente alla domanda ed alle potenzialità delle singole realtà locali.



Le operazioni di dimensionamento devono essere predisposte da Province e Comuni tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con le Istituzioni scolastiche, la Direzione Scolastica Regionale, gli Uffici Scolastici Provinciali, le Organizzazioni sindacali e ogni altro soggetto interessato e tradursi in proposte di organizzazione della rete scolastica ampiamente condivise e frutto di un'attenta valutazione, nell'intento di garantire una scuola di qualità, sostenibile nel lungo periodo e alla quale vengano assicurati adeguati servizi di supporto per l'accesso e la frequenza.

Le Province dovranno esercitare compiutamente il loro ruolo di programmazione e di sede di coordinamento e di confronto con i Sindaci, le istituzioni scolastiche di competenza territoriale, le parti sociali e le famiglie, in riferimento all'intero sistema dell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia agli Istituti secondari di II grado.

I Piani Provinciali, che costituiranno l'esito conclusivo di tale processo, saranno predisposti sulla base degli indirizzi di seguito indicati e dovranno considerare:

- l'attuale situazione della rete scolastica, come risultante dall'ultimo Piano regionale (D.G.R. 23/1/2014, n.14 e successive modifiche ed integrazioni);
- le caratteristiche fisiche dei territori, con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto;
- le peculiarità demografiche, economiche e socioculturali;
- la domanda d'istruzione e le esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto imprenditoriale esistente;
- la necessità di favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale e quella degli Istituti Tecnici Superiori;
- l'opportunità di creare reti, filiere/poli formativi omogenei (poli liceali e poli tecnico-professionali) ed il più possibile coerenti con le caratteristiche socio-economiche, le potenzialità di sviluppo e la domanda formativa dei singoli territori.

E' auspicabile, inoltre, che il dimensionamento della rete scolastica sia, in linea di principio, ispirato ad una prospettiva di medio-lungo termine, che tenga conto del flusso delle iscrizioni, del bacino di utenza, delle previsioni sull'andamento demografico, per non rimettere in discussione di frequente l'assetto delle scuole e per assicurare alle stesse una certa stabilità nel tempo, anche al fine di elaborare ed attuare i propri piani dell'offerta formativa.

Il dimensionamento, quindi, deve rispondere all'esigenza di:

- garantire alle comunità locali una pluralità di scelte articolate sul territorio;
- inserire i giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione;
- evitare un'eccessiva frammentazione, nei casi in cui l'esigenza di salvaguardare una scuola autonoma non sia resa necessaria da particolari e specifiche condizioni territoriali.

<b>Assetto organizzativo attuale (Dimensionamento rete scolastica a.s. 2014/2015)</b>
---

La definizione dei Piani di dimensionamento dell'ultimo triennio è stata fortemente condizionata dalle disposizioni introdotte dall'art.19, commi 4 e 5, della legge n. 111/2011, così come modificata dalla Legge n. 183/2011.

I Piani deliberati sono stati, pertanto, il frutto di un lungo e serrato confronto e di un fitta rete di interlocuzioni con tutti i soggetti istituzionali coinvolti e le parti sociali, in cui ponderare e gestire funzionalmente le criticità, anche di carattere logistico-organizzativo, allo stesso connesse,

considerando le peculiarità delle singole realtà territoriali e ritenendo altresì necessario contemperare, il più possibile, la qualità del servizio con le esigenze dell'utenza e la tutela dei posti di lavoro. Di conseguenza, si è delineato, per l'anno scolastico corrente, il seguente nuovo assetto:

**Tab. 1 - Distribuzione Rete Scolastica a.s. 2014/2015**

Province	Istituti comprensivi	Circoli didattici	Scuole medie	Istituti di II grado	CPIA	TOTALE
Bari	72	40	20	72	2	206
BAT	14	18	14	23	0	69
Brindisi	32	6	3	21	0	62
Foggia	49	21	12	39	1	122
Lecce	80	6	2	46	1	135
Taranto	52	8	3	32	1	96
<b>PUGLIA</b>	<b>299</b>	<b>99</b>	<b>54</b>	<b>233</b>	<b>5</b>	<b>690</b>

Va, comunque, considerato che nel corrente a.s. 2014/2015, delle 685 istituzioni scolastiche autonome presenti (esclusi i CPIA), ben 34 risultano ancora sottodimensionate rispetto ai parametri di legge (600 alunni, riducibili a 400 per i Comuni montani), con conseguente necessità, da parte dell'Amministrazione scolastica, di affidarne la direzione, a titolo di reggenza, ad altro dirigente scolastico. Una situazione, come appare evidente, sicuramente in grado di ripercuotersi negativamente sulla funzionalità di tali istituti, anche in considerazione del fatto che agli istituti scolastici sottodimensionati non può essere assegnato un direttore dei servizi generali ed amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

**Criteri e procedure di dimensionamento per l'anno scolastico 2015/2016**

La sentenza della Corte Costituzionale n.147 del 7 giugno 2012 ha sottolineato come rientri nella competenza regionale la programmazione dell'offerta formativa sul territorio, mentre fa capo alla competenza statale la individuazione del contingente di dirigenti da assegnare alle istituzioni scolastiche delle singole regioni.

Alla luce del nuovo quadro normativo e dell'assetto organizzativo definito con il Piano regionale riferito all'a.s. 2014/2015, Province e Comuni procederanno per l'a.s. 2015/2016, nell'ambito delle rispettive competenze, al dimensionamento delle istituzioni scolastiche secondo le premesse generali sopra indicate ed i criteri di seguito riportati, previa acquisizione del parere obbligatorio, non vincolante, delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali.

La riorganizzazione della rete scolastica per l'a.s. 2015/2016, nelle more della definizione dei provvedimenti richiamati nell'art.12 della legge n. 128/2013, dovrà ovviamente tener conto delle disposizioni di cui all'art.19, commi 5 e 5bis della legge n. 111/2011.

Peraltro, l'assenza dei parametri numerici di cui all'Accordo da stipularsi in sede di Conferenza Unificata, non esclude la necessità di procedere ad un tendenziale riequilibrio tra le istituzioni scolastiche funzionanti nel corrente anno scolastico, le quali, all'interno del dato medio regionale di circa 911 alunni per istituto, presentano tuttora forti squilibri tra i diversi gradi di istruzione e tra i diversi territori, così come risultante dalla Tabella che segue, i cui dati sono riferiti all'organico di diritto dell'a.s. 2014/2015.

**Tab. 2 - Media alunni / istituzione scolastica a.s. 2014/2015**

Provincia	n. alunni	n. scuole (esclusi CPIA)	media alunni / scuola
Bari	195.606	204	958,85
BAT	63.340	69	917,97



Brindisi	59.727	62	963,33
Foggia	98.770	121	816,28
Lecce	116.742	134	871,20
Taranto	89.840	95	945,69
<b>PUGLIA</b>	<b>624.025</b>	<b>685</b>	<b>910,98</b>

I singoli Piani provinciali e comunali di dimensionamento dovranno ispirarsi ai seguenti criteri e principi generali:

- eliminare, per quanto possibile, le situazioni di sottodimensionamento, evitando altresì che le singole istituzioni scolastiche si discostino eccessivamente dalla consistenza media regionale;
- sostenere e privilegiare, ove ne ricorrano le condizioni, la verticalizzazione delle istituzioni scolastiche del 1° ciclo in istituti comprensivi. Infatti, superata la logica impositiva e la rigidità dell'art.19 comma 4 della Legge n. 111/2011, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, la Regione Puglia ritiene di condividere la funzione pedagogica degli istituti comprensivi, comprovata da un'esperienza ultraventennale, considerando tale assetto funzionale all'obiettivo di garantire un processo di continuità didattica e di positiva integrazione di esperienze e competenze all'interno dello stesso ciclo di istruzione, utili altresì a contrastare la dispersione scolastica;
- procedere, in alternativa, ove non ricorrano le condizioni per le aggregazioni verticali, ad aggregazioni orizzontali tra istituzioni dello stesso tipo.

Al fine di salvaguardare, in ogni caso, la stabilità nel triennio della dotazione organica di dirigenti scolastici assegnata, la Regione si riserva di intervenire, in via sostitutiva, in caso di inerzia degli enti locali o di proposte degli stessi non coerenti con le presenti linee di indirizzo.

E' di tutta evidenza, per quanto fin qui detto, che il dimensionamento deve ispirarsi ad una prospettiva di medio-lungo termine (tenendo conto della situazione attuale, delle previsioni circa l'andamento delle iscrizioni, del numero di classi formate per ciascun anno di corso), affinché l'assetto di una scuola non venga messo in discussione di frequente, ma ne venga, viceversa, garantita la stabilità nel tempo. Si dovrà perseguire, perciò, l'obiettivo di costruire una rete di istituzioni dotate di un assetto "gestibile" dal punto di vista organizzativo-funzionale e "stabile" nel tempo, in grado di garantire un servizio qualitativamente efficace nell'interesse primario dell'utenza, evitando di creare sia scuole iperdimensionate, sia scuole sottodimensionate (fatte salve rare eccezioni, quali zone montane o condizioni di particolare isolamento).

In un'ottica di razionalizzazione della rete scolastica coerente con una programmazione dell'offerta formativa integrata, orientata alla costruzione di Poli formativi omogenei (poli liceali e poli tecnico-professionali), l'unificazione delle istituzioni del secondo ciclo dovrà avvenire prioritariamente tra istituti della medesima tipologia e si dovrà procedere, ove ne sussistano le condizioni anche di carattere logistico, allo sdoppiamento o diversa articolazione degli istituti eccessivamente sovradimensionati.

#### **Piani Provinciali**

**Le Province**, in una logica di *governance* il più possibile condivisa e partecipata, dovranno esercitare il loro ruolo di programmazione e di sede di coordinamento e di confronto, a livello territoriale, con i Sindaci, le istituzioni scolastiche e le parti sociali, con riferimento all'intero sistema dell'istruzione.

Per realizzare detta condivisione, le Province avranno cura di acquisire ed integrare nella proposta di piano provinciale le proposte dei Comuni, che avranno, a loro volta, acquisito i pareri dei Consigli d'istituto delle scuole primarie e secondarie di 1° grado di propria competenza.

**I Comuni**, competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dovranno tenere conto anche dei seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e dei flussi di mobilità volontari o indotti;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e dei laboratori;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- conseguire una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.);
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole.

**Le Province**, competenti per la scuola secondaria di secondo grado, dovranno, a loro volta, attenersi anche ai seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica e dei flussi di mobilità volontari o indotti nell'ambito territoriale di riferimento;
- considerare la consistenza del patrimonio edilizio e dei laboratori;
- valutare lo stato del patrimonio edilizio relativamente alla localizzazione, dimensione, organizzazione e stato di conservazione degli edifici scolastici;
- verificare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- verificare l'efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta formativa, nonché la compatibilità con le risorse strutturali e strumentali disponibili;
- perseguire l'obiettivo della continuità e del consolidamento dell'offerta, ponendo grande attenzione alla presenza di adeguate condizioni di contesto;
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole e di filiere formative;
- conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio, coerente, altresì, con le vocazioni produttive e le potenzialità occupazionali.

**Indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del 2° ciclo**

Il riordino del 2° ciclo di istruzione e formazione, avviato a partire dall'a.s. 2010/2011, va nella direzione di una sempre maggiore integrazione della scuola con le altre componenti della società in cui la stessa è inserita ed in particolare con il mondo del lavoro.

Nell'ottica di potenziare la formazione tecnica superiore e promuovere un'alleanza tra sistema scolastico e sistema produttivo, la Regione promuoverà ogni azione utile per dar luogo ad un sistema formativo integrato e realizzare progressivamente uno stabile ed organico raccordo tra filiere produttive e filiere formative, che consenta ai giovani di acquisire solide competenze tecniche e scientifiche, di migliorare la loro occupabilità e di divenire protagonisti della crescita economica del territorio.

La programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2015/2016 dovrà essere definita tenendo presente:

1. l'analisi della situazione dell'offerta di istruzione venutasi a creare con l'entrata in vigore della Legge n. 169/2008 e dei DD.PP.RR. n. 81/2009 e n. 89/2009, relativamente all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
2. l'analisi della situazione dell'offerta di istruzione venutasi a creare con il riordino contenuto nei regolamenti relativi alla scuola secondaria di II grado;

3. l'Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 29 aprile 2010, che avvia il passaggio ai nuovi percorsi di istruzione e formazione professionali di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005;
4. l'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, recante Linee Guida per la realizzazione dei raccordi tra i percorsi quinquennali degli IP, come riordinati dal D.P.R. n. 87/2010, e i percorsi triennali di IeFP, a norma dell'art.13 comma 1-quinquies della legge n.40/2007, adottate con D.M. n. 4/2011;
5. il D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263, recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
6. la Legge 15 luglio 2011, n.111 e s.m.i.;
7. la Legge 4 aprile 2012, n.35 - art.52 e s.m.i.;
8. i bisogni formativi territorialmente individuati dalla *governance* locale, anche alla luce di studi e ricerche effettuate sul territorio.

Le proposte di programmazione dell'offerta formativa del proprio territorio dovranno essere il risultato di un articolato processo di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale, di un patto formativo con gli *stakeholders* della scuola e dovranno ispirarsi ai seguenti principi:

- perseguire efficienza/efficacia della distribuzione territoriale dell'offerta;
- valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di esperienze, tenendo conto della vocazione, dell'esperienza didattica e del profilo culturale della scuola, ovvero del *background* educativo che rappresenta un punto di riferimento territoriale;
- garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità;
- favorire la continuità didattica ed educativa fra i diversi ordini e gradi di scuola;
- consentire opportunità di interazione sistematica tra sistema formativo, mondo del lavoro e sistema della ricerca.

Eventuali **nuovi percorsi formativi, indirizzi, articolazioni e opzioni**, per l'a.s. 2015/2016 dovranno rispettare i seguenti criteri:

- a) evitare la frammentarietà dell'offerta formativa sul territorio con duplicazione/sovrapposizione di indirizzi;
- b) evitare, per quanto possibile, la richiesta di nuovi indirizzi per istituti già ben dimensionati;
- c) prevedere Istituti di Istruzione Secondaria Superiore come ipotesi di filiere formative omogenee e non come mera somma indistinta di indirizzi; nei centri di piccole dimensioni può rendersi, tuttavia, necessario ricorrere all'attivazione o al potenziamento di Istituti di Istruzione Superiore in grado di offrire una vasta gamma di indirizzi di studio.

**Le richieste di nuovi indirizzi e articolazioni/opzioni**, dovranno:

- a) essere coerenti con l'identità e la storia dell'istituto e con l'offerta formativa esistente, anche nell'ottica dello sviluppo di poli liceali e poli tecnico-professionali;
- b) essere originali e funzionali ai bisogni formativi del territorio di riferimento e non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe;
- c) risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali, le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo, nonché compatibili con le effettive disponibilità di organico.

**In ogni caso nella valutazione delle richieste di attivazione di nuovi percorsi, indirizzi, articolazioni e/o opzioni per l'a.s. 2015/2016, si terrà altresì conto " degli ambiti funzionali al**

**miglioramento dell'offerta formativa" che la Regione Puglia sta procedendo a individuare, d'intesa con gli Enti locali e gli altri soggetti interessati, ai sensi dell'art.138, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 112/98.**

**Gli indirizzi presenti nell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche, dopo due anni consecutivi di non attivazione, si intenderanno automaticamente soppressi e la loro eventuale reintroduzione dovrà essere richiesta espressamente dal Piano provinciale.**

**La possibilità, comunque, di istituire nuovi indirizzi si esercita a condizione che siano già disponibili aule, attrezzature e laboratori adeguati e che il competente Ente locale si assuma formalmente gli oneri di legge, con particolare riferimento all'edilizia scolastica.**

Per i **licei musicali e coreutici**, di nuova istituzione, occorrerà tener conto delle indicazioni che saranno fornite a livello nazionale, nonché della localizzazione di quelli fino ad oggi attivati. Occorrerà che le proposte delle Province, che accolgano esigenze particolarmente avvertite nel territorio di riferimento, siano corredate di tutte le garanzie necessarie:

- idoneità e disponibilità della sede e dei laboratori;
- presenza di adeguata strumentazione;
- convenzione con un Conservatorio di Musica ovvero con l'Accademia nazionale di danza;
- dichiarazione di copertura della relativa spesa da parte della Provincia;
- presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell'a.s. 2015/2016, idonei a garantire l'attivazione della stessa ed il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi.

Relativamente ai **licei coreutici**, occorrerà, altresì, tener conto dei documenti appositamente elaborati dall'Accademia Nazionale di Danza e disponibili all'indirizzo [www.accademianazionaledanza.it](http://www.accademianazionaledanza.it) nella sezione "Procedure per l'attivazione dei Licei Coreutici".

Per ciò che concerne l'attivazione dei **licei ad indirizzo sportivo**, si richiamano le disposizioni recate dal regolamento di organizzazione approvato con D.P.R. 5 marzo 2013, n.52 (*G.U. n.113 del 16.5.2013*), fermo restando che anche per questi ultimi occorrerà tener conto delle indicazioni che saranno fornite a livello nazionale.

L'attivazione delle **opzioni scienze applicate ed economico-sociale** dovrà essere effettuata tenendo conto sia delle opzioni già attivate e della relativa distribuzione territoriale (evitando inutili, quanto deleterie, situazioni di concorrenzialità), sia della disponibilità ed adeguatezza dei laboratori scientifico/tecnologici, nonché delle dotazioni organiche disponibili.

#### **CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti)**

A decorrere dall'a.s. 2014/2015, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263, i corsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono stati riorganizzati nei seguenti percorsi: **percorsi di istruzione di primo livello** e **percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana**, realizzati dai Centri di istruzione per gli adulti (CPIA), nonché **percorsi di istruzione di secondo livello**, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Il CPIA, com'è noto, costituisce una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in *rete territoriale di servizio*, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti dalla normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli di finanza pubblica.

Nella Regione Puglia, dopo una prima fase di sperimentazione attuata nell'a.s. 2013/2014, sono stati attivati nel corrente anno scolastico n.5 CPIA (2 nella Provincia di Bari, 1 nella Provincia di Foggia, 1 nella Provincia di Lecce e 1 nella Provincia di Taranto)

Relativamente all'a.s. 2015/2016, gli Enti locali potranno confermare l'assetto organizzativo già definito nell'ambito della programmazione 2014/2015 o proporre una rimodulazione dello stesso, fermo restando che ad ogni eventuale nuova istituzione di CPIA deve corrispondere una riduzione di altra autonomia scolastica e che deve essere, in ogni caso, garantita una equilibrata distribuzione territoriale di tale offerta formativa.

In particolare, la istituzione di eventuali, nuovi CPIA potrà essere proposta a condizione che vengano puntualmente rispettate tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento al D.P.R. n. 263/2012 e alla C.M. 10 aprile 2014, n.36.

Si rammenta, infine, che a norma dell'art.11, comma 1 del citato D.P.R. n. 263/2012 "Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti di cui all'O.M. 29 luglio 1997, n.455 e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all'ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015".

<b>Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III d.lgs. 17.10.2005 n.226 - Offerta sussidiaria integrativa</b>
---

La Regione Puglia, a partire dalla programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2011/2012, in coerenza con le intervenute modifiche ordinamentali del sistema di istruzione secondaria superiore, ha deliberato che gli istituti professionali statali possono rilasciare qualifiche triennali in regime di sussidiarietà secondo la tipologia A "offerta sussidiaria integrativa", definita dalle Linee guida (capo II, punto 2), approvate con l'Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010, prevista dall'art.2, comma 3 del D.P.R. n. 87/2010.

Gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali che hanno optato per la realizzazione dei percorsi triennali di IeFP, al termine del terzo anno possono conseguire i titoli di qualifica professionali elencati nella tabella allegata alle predette Linee guida in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

Gli istituti professionali statali potranno attuare, pertanto, anche per l'a.s. 2015/2016, i percorsi finalizzati al conseguimento di una delle 22 qualifiche professionali triennali, contenute nel Repertorio nazionale approvato in Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010, convalidate con l'Accordo del 27 luglio 2011 ed integrate con l'Accordo del 19 gennaio 2012.

La realizzazione di tali percorsi avverrà in linea di continuità con l'Accordo stipulato con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 16 gennaio 2012, tuttora vigente, che disciplina gli aspetti fondamentali della sussidiarietà per gli istituti professionali.

Al riguardo, ferma restando la prosecuzione dei percorsi di I e FP già attivati nel corrente e nei precedenti anni scolastici, sulla base degli annuali provvedimenti regionali di programmazione, si ritiene di dover rinviare l'autorizzazione di eventuali nuovi percorsi, sempre nell'ambito delle predette 22 figure professionali, a data successiva alla definizione delle procedure di iscrizione per l'a.s. 2015/2016, sulla base delle disposizioni che saranno a tal fine impartite di concerto con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

I **piani provinciali** redatti in applicazione delle presenti Linee di indirizzo non dovranno, pertanto, comprendere l'offerta formativa di Istruzione e Formazione professionale.

#### **Istituti Tecnici Superiori e Poli Tecnico - Professionali**

Al solo fine di favorire la necessaria economicità dell'azione amministrativa e di evitare che i Piani predisposti dagli Enti locali contengano la richiesta di interventi non pertinenti, **si precisa che le presenti Linee di indirizzo non riguardano la programmazione dell'offerta formativa relativa agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e ai Poli Tecnico-Professionali**, che formeranno oggetto di separati provvedimenti .

#### **Procedure**

Per consentire l'espletamento delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico 2015/2016, il piano di articolazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa deve essere approvato dalla Giunta Regionale entro e non oltre il **31 dicembre 2014**.

La Giunta approva il piano di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte formulate dalle Province in coerenza con gli indirizzi di programmazione e con i criteri generali indicati nelle presenti linee guida.

Al fine di pervenire alle proposte di dimensionamento e di offerta formativa di istruzione e di istruzione e formazione professionale, le Amministrazioni provinciali attivano nel processo programmatico la partecipazione dei diversi livelli di governo, delle istituzioni scolastiche, dei soggetti rappresentativi del personale della scuola, delle realtà economiche e sociali.

Con questo obiettivo, le Province promuoveranno, pertanto, incontri con i Comuni e le Istituzioni scolastiche per valutare le proposte ed acquisire la documentazione prodotta dagli organismi interessati.

**I Piani provinciali e comunali dovranno, in ogni caso, contenere esplicita dichiarazione di assunzione dei relativi oneri di legge.**

#### **Tempistica**

I Comuni adottano i Piani relativi al dimensionamento della rete scolastica con apposito atto deliberativo e li trasmettono alla Provincia di appartenenza entro il **20 novembre 2014**.

Le Province, acquisiti i Piani comunali, approvano e trasmettono i Piani provinciali alla Regione ed all'Ufficio Scolastico Regionale entro il **30 novembre 2014**.

La Regione, acquisiti dall'Ufficio Scolastico Regionale il parere e gli eventuali rilievi in ordine alla coerenza con l'assetto ordinamentale vigente delle proposte comunali e provinciali pervenute, sulla base dei Piani Provinciali, delibera il Piano regionale di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa entro il **31 dicembre 2014**.

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Maria Rosaria Gemma)